



Titolo

Processo sportivo in genere - Condanna alle spese – art. 55 CGS - discrezionalità

Descrizione

L'art. 55 CGS prevede che nell'ipotesi di manifesta inammissibilità o/ infondatezza, ovvero nell'ipotesi di lite temeraria il giudice può condannare il soccombente al pagamento delle spese di lite nella misura minima di € 500,00. La disposizione riserva al collegio un'ampia discrezionalità nell'applicazione dell'istituto che deve ritenersi censurabile, cosa non ravvisabile nel caso di specie, solo per manifesta illogicità.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 116/CFA/2020-2021/B

Presidente

Sica

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 55 CGS

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 116 CFA del 24 giugno 2021 (A.S.D. Afragolese 1944/A.S.D. U.S. Savoia 1908)